

Decreto n. 377 del 11 giugno 2003

POLITICA DEL TERRITORIO - Istituzione dell'Ente Riserve Naturali "Foce Volturno" - Costa di Licola" e "Lago Falciano.

IL PRESIDENTE

omissis
DECRETA

-Art. 1 -

1. E' istituito l'Ente Riserve Naturali "FOCE VOLTURNO-COSTA DI LICOLA" e "LAGO FALCIANO", che attualmente opererà per la sola Riserva "Lago Falciano" e successivamente, dopo la deliberazione della perimetrazione, anche per la Riserva "Foce Volturno-Costa di Licola".

2. L'Ente Riserve Naturali "Foce Volturno-Costa di Licola" e "Lago Falciano" ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio della Riserva Naturale "Lago Falciano" è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1542 del 24 aprile 2003 e riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio - Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette",

Art. 2

1. Sono organi dell'Ente Riserve Naturali "FOCE VOLTURNO-COSTA DI LICOLA" e "LAGO FALCIANO":

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. la Giunta Esecutiva;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale n. 33/93 e successive modifiche.

3. L'Ente Riserve Naturali si avvale di personale regionale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9, comma 3/d della Legge Regionale n. 33/93.

-Art. 3 -

1. Costituiscono entrate dell'Ente Riserve Naturali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b. i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;
- c. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro;
- e. i diritti ed i canoni riguardanti l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;
- f. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g. i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

- Art. 4 -

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1.993, n. 33 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

11 giugno 2003

Bassolino